



**MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E  
STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST  
UMC di TORINO**

**COMUNICAZIONE INTERNA N° 38**

**(Pubblicata sul sito "motorizzazione torino.it - Area Tecnica)**

Torino, 19/11/12

**OGGETTO:** sostituzione di componenti o dell'intero impianto di alimentazione GPL/CNG su veicoli omologati con doppia alimentazione.

Stanno giungendo a scadenza la validità dei serbatoi di impianti GPL installati su veicoli omologati come tali a doppia alimentazione. Per gli interessati nasce spesso la difficoltà a reperire sul mercato in particolare serbatoi identici a quelli di primo equipaggiamento. In alcuni casi gli operatori del settore hanno adottato soluzioni diverse del tipo: sostituzione del serbatoio o sostituzione dell'intero impianto.

In attesa di chiarimenti sulle specifiche procedure da seguire nei vari casi possibili, può costituire una traccia quanto indicato dal manuale operativo online del sito EGAF a proposito di sostituzione parti impianto GPL/CNG sui veicoli.

*E' prassi comune distinguere le sostituzioni che comportano aggiornamento da quelle che non comportano una visita e prova.*

*Comporta un aggiornamento a seguito di visita e prova nei casi di:*

- *sostituzione del riduttore/evaporatore, del miscelatore, del contenitore con altro di diversa marca,*
- *sostituzione o aggiunta dei serbatoi (anche di pari capacità e dimensioni),*
- *sostituzione di bombole diverse per capacità, dimensione o massa,*
- *variazione dell'ubicazione dei serbatoi,*
- *se in occasione dell'installazione fossero stati trascritti sulla carta di circolazione le matricole del riduttore o delle bombole.*

*Può omettersi la visita nei casi sotto indicati, fermo restando che comunque tali sostituzioni vanno effettuate con elementi regolari e compatibili:*

- *sostituzione delle bombole con altre identiche per capacità, dimensioni e massa (nelle carte di circolazione la capacità delle singole bombole di CNG viene espressa con l'arrotondamento all'unità di litro),*
- *sostituzione del riduttore/evaporatore o contenitore con altro della stessa marca,*
- *sostituzioni di altri elementi comunque non trascritti nell'aggiornamento sulla carta di circolazione e che non comportano la modifica degli elementi enumerati nel complessivo di trasformazione o verificati in sede di approvazione (ancoraggio serbatoi, posizione dispositivi, ecc.).*

*In ogni caso l'installatore deve rilasciare al proprietario la documentazione relativa ai lavori eseguiti (come il certificato di origine e di garanzia del riduttore la ricevuta fiscale o la fattura).*

Caso particolare: sostituzione dell'intero impianto

La sostituzione dell'intero impianto da quello di omologazione può essere acconsentito a condizione che sia sostituito da un " complessivo di trasformazione " o da un " sistema speciale di adattamento " a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente, con la documentazione tecnica prevista per i singoli casi, inoltre l'installatore dovrà dichiarare di non aver variato i parametri originari della centralina di alimentazione bifuel. Si ritiene che in questi casi vada emessa una nuova carta di circolazione trasformando il codice originario di omologazione in EU (eliminando tutti i dati relativi alla 2° alimentazione ed annotando nelle righe descrittive " deriva da OE..... per sostituzione completa dell'originario impianto di alimentazione GPL " ).

Caso particolare: nulla osta per la sostituzione del serbatoio

Bisogna fare una premessa: distinguere gli impianti approvati come " complessivi di trasformazione " ed impianti omologati come " sistema speciale di adattamento " (valido per veicoli euro 5 e 6). La differenza è importante poiché mentre per i primi nella approvazione non viene indicato il serbatoio, nei secondi viene indicato anche il serbatoio/i.

Pertanto nel caso venga sostituito il serbatoio su veicoli omologati o no fin dall'origine su veicoli ante euro 5 o 6 non si ritiene necessario il nulla osta. Nel primo caso si procede per motivi informatici al duplicato della carta di circolazione. Viceversa nel caso venga sostituito il serbatoio su un veicolo euro 5 e 6 non omologato sin dall'origine bifuel il serbatoio deve essere tra quelli indicati nel " sistema speciale di adattamento ", altrimenti è necessario il nulla osta del detentore dell'omologazione del predetto sistema. Analogamente per i veicoli euro 5 o 6 omologati sin dall'origine con doppia alimentazione la sostituzione di un serbatoio diverso da quello originale comporta il nulla osta del costruttore del veicolo.

Le presenti note non sono esaustive di tutti i casi possibili, e costituiscono una indicazione per i funzionari al fine di una uniformità di giudizio. Queste debbano intendersi automaticamente abrogate se in contrasto con future direttive fornite dalla Amministrazione.

la presente C .I. viene distribuita secondo le modalità previste dagli Ordini di servizio n. 5/02 e n. 10/09 e rispettivi aggiornamenti.

Il Capo Area  
dr. ing. Vito Addati

f.to Il Direttore  
dr. ing. Roberto Battistoni